

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

Rep. n. 194 /A -----

Concessione demaniale n. D/O/ 194 del 3 MAR 2014 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Dormelletto e Arona alla ditta **CRESPI GIANFRANCO**, tipologia di concessione: **AREA A TERRA RICONDU-CIBILE AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera bb)) e **AREA IN ACQUA RICONDU-CIBILE AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera CC)) – **attività d'uso: NAVALI E DI CANTIERISTICA NAVALE**.-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Ammini-



UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE - LESA - MEINA
GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE
Sede Legale LESA via Portici n. 2 - info@demaniobassolagomaggiore.it

stratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;-----

- richiamata la determinazione n. 6 in data 15.01.2014 di proroga delle attività della Gestione Associata;-----

- viste le istanze di sanatoria mod. S5 presentate al:-----

1. Comune di Dormelletto in data 26/11/2004 prot. 14127;-----

2. Comune di Arona in data 26/11/2004 prot 39647, da:-----

CRESPI GIANFRANCO, nato a Milano il 19/02/1956 (c.f. CRS GFR 56B19 F205E), residente in Arona (NO) via Verbano 64 in qualità di titolare del cantiere nautico "Motonautica Verbano" con sede in Arona (NO) via del Porto 5 (P.IVA 001107240036), intesa a mantenere l'occupazione di un'area demaniale a terra ed in acqua, in parte sul territorio del Comune di Dormelletto ed in parte sul territorio del Comune di Arona per complessivi 7.359,00 mq. circa ;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;----

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deli-

berazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- vista la determinazione del Responsabile della GAD Basso Lago Maggiore n. 450 del 19/11/2013 con la quale si è disposto il rilascio di concessione demaniale in sanatoria in favore del Sig. Crespi Gianfranco;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n. 6/R del 05/08/2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n. 2/2008 del 17/01/2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:-----

CRESPI GIANFRANCO, nato a Milano il 19/02/1956 (c.f. CRS GFR 56B19 F205E), residente in Arona (NO) via Verbano 64 in qualità di titolare del cantiere nautico "Motonautica Verbano" con sede in Arona (NO) via del Porto 5 (P.IVA 001107240036), di:-----

mantenere l'occupazione di un'area demaniale identificata al:-----

- a. foglio 1 mappali 598-599-600-601-602-603-604-605-606-607, oltre ad alcune aree in acqua non censite (per una superficie complessiva di mq. 4.268,00 ca.) nel comune di Dormelletto,-----
- b. foglio 29 mappali 362-363-364-365-367-368-394 (per una superficie

complessiva di mq. 3.091,00 ca.) nel comune di Arona,-----
per complessivi **7.359,00 mq.** circa, di cui mq. 2.971,00 (mq. 735,00 in Comune di Dormelletto e mq. 2.236,00 in Comune di Arona) – area a terra riconducibile ad attività aventi fini di lucro (art. 10 comma 1 lettera bb)) e mq. 4.388,00 (mq. 3.533,00 in Comune di Dormelletto e mq. 855,00 in Comune di Arona) – area in acqua riconducibile ad attività aventi fini di lucro (art. 10 comma 1 lettera cc)), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria **dal 01/01/2010 al 31/12/2018** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),---
per la seguente attività d'uso: **navali e di cantieristica navale**, alle condizioni e prescrizioni più avanti indicate.-----

La presente concessione viene inoltre rilasciata in sanatoria per i seguenti periodi:

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004);-
- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004).---

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2018**.-----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010 è stato determinato in **€ 9.566,70** (di cui € 5.548,69 a valere sul Comune di Dormelletto ed € 4.018,01 a valere sul comune di Arona) ai sensi della deliberazione della Conferenza degli Amministratori n. 6 del 22/05/2013, ed e' stato in parte versato ed in parte garantito con polizza fidejussoria n. 0127050001354 rilasciata dalla SAI Fondiaria ag. di Arona in data 30/10/2013.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Il titolare della concessione dovrà versare per intero il canone dovuto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (in caso di mancato pagamento la concessione scadrà al 31 dicembre dell'anno di riferimento); per non incorrere nelle penalità previste dalla vigente normativa dovrà versare l'intera somma stabilita ripartendola in n. 12 rate mensili di pari importo, con scadenza di pagamento entro il 28 di ogni mese con esclusione del mese di dicembre da effettuarsi entro il 15.-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 Si da atto della "garanzia" di € 2.870,00 costituita dal Concessionario a mezzo di polizza cauzionale n. 0127950001452 rilasciata in data 9/01/2014 da SAI Fondiaria ag. di Arona.-----

La "garanzia" così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

Art. 4 - L'area oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Concessionario.-----



Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:--

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume

gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 12 - - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----

Art. 13 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 15 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione.

In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----


Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesà li, - 3 MAR 2014

**Il Responsabile
dell'Ufficio Associato**

Il sottoscritto Crespi Gianfranco (c.f.: CRS GFR 56B19F205E), avente la generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

.....li,.....





COMUNE DI
ARCNA/A
Foglio 29


COMUNE DI
DORMELLETO
Foglio 1

© 2011 Google


© 2011 Tele Atlas

5/6/2008 44°48'51"N 8°33'57.33"E

VISTA SATELLITARE



COMUNE ARONA/A Foglio 29 – rapp.1:1500



COMUNE DORMELLETO Foglio 1 – rapp.1:1500

--- CONFINE TRA COMUNE DI ARONA E COMUNE DI DORMELLETO

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI ARONA (NO)

COMUNE DI DORMELLETO (NO)

Oggetto: ESTRATTO DI MAPPA COMUNE DI ARONA
 ESTRATTO DI MAPPA COMUNE DI DORMELLETO
 VISTA SATELLITARE
 TAV. 1 RAPP. 1:1000

Data: OTTOBRE 2011
 Aggiornamento:
 Rif: \CANT\DEMANIO 2011\PRO-COM
 Committente: CANTIERE NAUTICO GIANFRANCO CRESPI
 Progettista: GIANFRANCO CRESPI, architetto

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
 ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
 REP.N. 191/A DEL 3 MAR 2014

RESPONSABILE
 UFFICIO ASSOCIATO

AR / H ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,
 PAESAGGISTE CONSERVATORI PROVINCE
 NOVA ORA DI NOVARA E VERCELLI - CUSO - OSSOLA
 ARCHITETTO
 sezione A/a Crespi Gianfranco n° 567



GIANFRANCO CRESPI
 ARCHITETTO

Arch. Gianfranco Crespi
 Ord. Architetti Prov. Novara n.567

GIANFRANCO CRESPI architetto - cod. fisc. CR5GFR56B19F205E - via al Porto, 5 - 28041 ARONA (NO) tel./fax 0322/243497
 DISEGNO REALIZZATO CON AUTODESK AUTOCAD n. di serie 053 70008632. IL PRESENTE DISEGNO E' TUTELATO DALLE LEGGI VIGENTI SUI DIRITTI D'AUTORE E NON POTRA' ESSERE COPIATO O CEDUTO A TERZI SENZA IL NOSTRO CONSENSO.